

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08386/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8386 del 2021, proposto da

Tony Imperatrice, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Pistilli,
Alessandro Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione c/o Avvocatura non costituito in giudizio;

nei confronti

Simone Notazio non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della la graduatoria relativa alla procedura straordinaria per titoli ed esami per
l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado, con numero di protocollo m_pi. AOOPOLIS.REGISTRO

UFFICIALE.I.0508014.30.07.2020, di cui alla DD519/2020, classe di concorso B017 – laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, nella parte in cui non include il ricorrente tra i candidati che hanno superato la prova scritta;
e per ottenere
l'ordine al Ministero di ripetizione della prova in favore ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che viene impugnato il mancato superamento della prova scritta relativa alla procedura concorsuale in epigrafe indicata;

Considerato, ad un primo esame che è proprio di questa fase cautelare, che le ragioni di parte ricorrente non appaiono sfordite del necessario *fumus* di fondatezza, e tanto proprio alla luce di quanto emerge dalla lettura del verbale in data 27 ottobre 2020 (in occasione del quale il ricorrente afferma di essere stato “rallentato” a causa del mal funzionamento delle tastiere di volta in volta fornite per espletare la prova stessa tramite PC, senza che sul punto l'amministrazione abbia contestato alcunché sia nella sede procedimentale sia in quella processuale);

Ritenuto pertanto di dover far ripetere la suddetta prova concorsuale entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- a) accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto sospende, in parte qua, il provvedimento in epigrafe indicato;
- b) ordina all'amministrazione la ripetizione della suddetta prova concorsuale, in favore del ricorrente, nei sensi e nei termini di cui in parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 maggio 2022;
- d) Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.